Consorzio di Bonifica Integrale

COMPRENSORIO SARNO BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL'IRNO

Deliberazione Commissariale n. 43 del 09/02/2021

Oggetto: *Regolamento per la gestione e la conservazione delle opere di bonifica* adottato con D.C. n.232 del 13.09.2017. Modifiche ed integrazioni all'art.13.

L'anno duemilaventuno, il giorno NOVE del mese di febbraio, nella sede nella sede del Consorzio in Nocera Inferiore,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Mario Rosario D'Angelo, assistito dal Direttore Generale dell'Ente ing. Luigi Daniele;

Premesso che:

- la Legge Regionale n. 4 del 25/02/2003 precisa i compiti affidati ai Consorzi di Bonifica in materia di bonifica integrale ed in particolare la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, la captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d'acqua ad uso prevalentemente irriguo, nonché la sistemazione, regimentazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui e i relativi manufatti;
- i Consorziati sono obbligati a richiedere concessioni di nulla osta ogni qualvolta intendono eseguire manufatti o altre operazioni simili che interferiscono con le opere di bonifica e delle relative pertinenze;
- a seguito del rilascio di n.o. e/o concessioni per la realizzazione di manufatti che interferiscono con le opere di bonifica e per lo scarico di acque reflue e/o meteoriche, ne deriva un aggravio dei costi di manutenzione della rete scolante comprensoriale a carico dell'Ente;
- con delibera commissariale n.328 del 7.07.2006, è stato approvato il regolamento consortile per il rilascio delle concessioni precarie, con la relativa tabella per il pagamento da parte dei contribuenti richiedenti delle spese di istruttoria e di un canone di concessione annuale;
- con successiva Delibera di Deputazione Amministrativa n.29 del 26.01.2012 è stato adottato il *Regolamento per la gestione e la conservazione delle opere di bonifica*, redatto dall'Ufficio Lavori e Appalti dell'Ente;
- con successiva Delibera Commissariale n.232 del 13.09.2017 è stato adottato il Nuovo Regolamento per la gestione e la conservazione delle opere di bonifica, redatto dall'Ufficio Concessioni dell'Area Tecnica con la supervisione della Direzione di Area;
- che l'aggiornamento di cui sopra si è reso necessario per tener in debito conto di quanto previsto nel *Regolamento per il rilascio di autorizzazioni idrauliche per la costruzione o regolarizzazione di impianti serricoli* di cui alla D.C. n.51 del 23.02.2017; nonché per adeguare le spese istruttorie e le sanzioni amministrative da corrispondere all'Ente in funzione delle diverse tipologie di manufatti;
- che l'art.13 del Regolamento approvato con D.C. n.232 del 13.09.2017 fissa in 10m dal ciglio spondale (se il canale è incassato) o dal piede degli argini (se arginato e pensile) la fascia di rispetto entro la quale qualsiasi opera deve essere autorizzata dal Consorzio, intendendosi per canale anche gli alvei naturali di pertinenza della bonificazione;

- che nel medesimo articolo alla lettera a) è fatto divieto assoluto di realizzare opere fisse *(fabbricati, recinzioni permanenti quali muri di cinta e cancelli, impianti serricoli, etc.)* entro la distanza di 4m, se trattasi di canali o corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione di importanza secondaria, così come individuati nel Piano di Classifica;
- che nel medesimo articolo alla lettera b) è fatto divieto assoluto di realizzare opere fisse *(fabbricati, recinzioni permanenti quali muri di cinta e cancelli, impianti serricoli, etc.)* entro la distanza di 10m, se trattasi di canali o corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione di importanza principale, così come individuati nel Piano di Classifica;
- che nel medesimo articolo alla lettera c) è fatto divieto assoluto di realizzare opere amovibili entro la distanza di 4m, se trattasi di canali o corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione a prescindere se siano di importanza primaria o secondaria;

Considerato che:
- con Delibera n.339 del 23/07/2019, la Giunta della Regione Campania, a voto unanime, ha deliberato:
    1. di prendere atto che compete ai Consorzi di Bonifica, nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza espletata dal proprio personale autorizzato a difesa delle opere pubbliche di bonifica e idrauliche, nonché dei corsi d'acqua naturali pubblici facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui alla L.R. n.13/1983;
    2. di stabilire che ai Consorzi di Bonifica spetta l'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, destinandoli a finanziare le spese di gestione della funzione delegata e alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e idrauliche e dei corsi d'acqua naturali pubblici facenti parte integrante del sistema di bonifica e irrigazione;
- con la citata delibera la Giunta Regionale della Campania ha inteso incentivare l'attività di vigilanza e salvaguardia delle opere pubbliche e di bonifica ed idrauliche, in un contesto di alto rischio idrogeologico, delegandone la funzione e l'intero procedimento ai Consorzi di Bonifica, assegnando quest'ultimo tutte le funzioni di Polizia Idraulica sul territorio di propria pertinenza e pertanto l'obbligatorietà dell'azione di repressione delle violazioni in merito al rispetto delle distanze e delle prescrizioni in generali contenute **sia nel R.D. n.523/1904 sia nel medesimo R.D. n.368/1904;**

Visto il T.U. sull'ambiente **Codice dell'ambiente** *(Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)* aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160; ed in particolare le misure di prevenzione di cui all'art.67 adottate dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Visto l'art.115 del T.U. che stabilisce in 10m la fascia di pertinenza dei corsi d'acqua da sottoporre a tutela ambientale e che vieta la copertura degli stessi, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;

Considerato che si rende opportuno, per motivi di congruenza, recepire nel Regolamento consortile in oggetto le disposizioni normative sopra citate, che sono state limitate sino ad oggi alle sole norme riguardanti i corsi d'acqua di pertinenza delle bonificazioni di cui all'art.133 del R.D. n.368/1904;

Ritenuto di dover recepire la Delibera di Giunta Regionale n. 339 del 23/07/2019 in senso più generale ed omnicomprensivo, includendo anche le misure di prevenzione di tutela ambientale dettate dal T.U. dell'Ambiente;

Ritenuto pertanto opportuno apportare alcune modifiche ed integrazioni all'art.13 del suddetto *Regolamento per la gestione e la conservazione delle opere di bonifica* adottato con D.C. n.232 del 13.09.2017;

Visto lo Statuto consortile;

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale, del Direttore dell'Area Tecnica e del Direttore dell'Area Amministrativa;

D E L I B E R A

1) quanto sopra riportato forma parte integrante del presente deliberato e deve intendersi qui integralmente trascritto;

2) di apportare, come apporta, le seguenti modifiche ed integrazioni all'art.13 del *Regolamento per la gestione e la conservazione delle opere di bonifica*:

.....omissis

All'interno della fascia di rispetto, ogni realizzazione di nuove opere, anche interrate, deve essere formalmente autorizzata dal Consorzio.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è fatto divieto assoluto:

a) di realizzare opere fisse quali fabbricati, recinzioni permanenti quali muri di cinta e cancelli, etc., oppure impianti serricoli, entro la fascia di m. 4,00 dal ciglio della scarpata o piede arginale esterno, oppure dal confine del sedime demaniale se esterno a questi ultimi, in prossimità di canali di bonifica o corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione di importanza secondaria, così come definiti nel Piano di Classifica vigente;

b) di realizzare opere fisse quali fabbricati, recinzioni permanenti quali muri di cinta e cancelli, etc., oppure impianti serricoli, entro la fascia di m. 10,00 dal ciglio della scarpata o piede arginale esterno, oppure dal confine del sedime demaniale se esterno a quest'ultimi, in prossimità di canali di bonifica o corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione di importanza principale, così come definiti nel Piano di Classifica vigente;

c) di realizzare strutture precarie e/o amovibili quali recinzioni metalliche e/o in legno, gazebi, pollai, etc. entro la fascia di m. 4,00 dal ciglio della scarpata o piede arginale esterno, oppure dal confine del sedime demaniale se esterno a quest'ultimi, in prossimità di canali di bonifica o corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione di qualsiasi tipo;

d) di realizzare piantagioni, siepi e movimenti di terreno entro la fascia di m. 2,00 dal ciglio della scarpata o piede arginale esterno, oppure dal confine del sedime demaniale se esterno a quest'ultimi, in prossimità di canali di bonifica o corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione di qualsiasi tipo.

sia alla lettera "a" sia alla lettera "b" viene soppressa la parola "**fabbricati**";

tra la lettera "c" e "d" viene inserita la seguente lettera "**c bis**" con il seguente contenuto:

c bis) *di realizzare fabbricati di qualsiasi tipo e destinazione d'uso entro la fascia di m.10 dal ciglio della scarpata o piede arginale esterno, oppure dal sedime demaniale se esterno a quest'ultimi, in prossimità di canali di bonifica o corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione di qualsiasi tipo;*

alla lettera "d" viene aggiunta la seguente lettera "**e**" con il seguente contenuto:

e) *di realizzare qualsiasi tipo di copertura di canali di bonifica o corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione di qualsiasi tipo, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;*

3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Ente per darne la più ampia diffusione.

Soggetto proponente: ing. Bruno Carloni (Direttore dell'Area Tecnica)

Il Segretario OO.CC.
Il Direttore Generale
(dott. ing. Luigi Daniele)

Il Commissario Straordinario
avv. Mario Rosario D'Angelo